



Città di Mesagne



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex D.P.R. n. 59/2013
“Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”
ex art. 216 D. Lgs. 152/06. Iscrizione nel Registro Provinciale in favore della
Società C.A.D. S.r.L. – Mesagne (BR)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 01 del 2 FEB 2016

IL RESPONSABILE DEL S. U. A. P.

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 12518 del 12/06/2015, presentata dal Sig. DE NITTO Antonio nato a Brindisi il 12/02/1968, e residente in Mesagne alla Via Tarvisio, 8, in qualità di Legale Rappresentante della Società “C.A.D. S.r.L.”, con sede legale in Via N. Bixio, n. c. 54/56 – 72023 Mesagne e sede operativa in Via A. Montagna – 72003 Mesagne (Zona P.I.P.), P. I. 02329750745, con la quale è stata chiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del D.P.R.13/03/2013 n. 59 e tendente ad ottenere l'iscrizione nel Registro Provinciale per “Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata” ex art. 216 D. Lgs n. 152/2006 e del D.M. 05/02/98 nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni riportate dal D.M. 186 del 05/04/2006.

VISTA la nota raccomandata a/r del 16/06/2015 prot. n. 12806, inviata all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, settore Ecologia Ambiente con la quale è stata trasmesso il fascicolo tecnico della Società “C.A.D. S.r.L.” per l'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi del D.P.R.13/03/2013 n. 59 e dell'art. 216 D. Lgs n. 152/2006, per l'iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e che tale autorizzazione risulta essere necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la nota del 30/11/015, prot. n. 58558, acquisita al prot. gen. di codesto Comune il 02/12/2015, al n. 26100, con la quale l'Amministrazione Provinciale ha chiesto alla Società di integrare la documentazione mancante;

VISTA la nota del 15/12/2015, acquisita al prot. generale il 18/12/2015 con il n. 27378, con la quale la Società C.A.D. S.r.L. ha dato riscontro a quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, settore Ecologia Ambiente.

VISTO l'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 10 del 22.01.2016 emesso dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi e acquisito al prot. generale del Comune di Mesagne n. 1700 del 22.01.2016, in favore della Società C.A.D. S.r.L., con sede legale in Via N. Bixio, n. c. 54/56 – 72023 Mesagne e sede operativa in Via A. Montagna – 72003 Mesagne (Zona P.I.P.) P. I. 02329750745, inerente l'iscrizione nel Registro Provinciale per “Attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- L'allegato V alla parte quinta D. Lgs. n. 152 e s. m. i., che disciplina le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, carico o stoccaggio di materiali polverulenti;
- Il D.M. 5/2/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D. Lgs. N. 22/1997";
- Il D.M. n. 350 del 21/07/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti";
- Il D.M. n. 186 del 05/04/2006 "Regolamento recante modifiche al D.M. 05/02/1998 >>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero>>;
- L. R. n. 17/00 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale", che, all'art. 23 comma 1 lett. B), delega alle province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti anche pericolosi;
- L. R. n. 17/07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Il D. Lgs. N. 81/2008 e s. m. i., "Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- Il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, di cui alla D. C. P. n. 5/2 del 04/01/2002, modificato dalla delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 22 del 10/07/2013, che ha assegnato al Dirigente del Servizio la competenza per l'approvazione di progetti in materia di recupero di rifiuti";
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
- La D. G. R. n. 180 del 19/02/2014 " Catasto delle emissioni territoriali. Operatività del sistema informativo";
- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
- Il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Il Regolamento SUAP approvato con Delibera di Consiglio Comunale di Mesagne (BR) n. 23 del 30.04.2004;

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

A U T O R I Z Z A

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti della società CAD S.r.L. nello stabilimento di proprietà, ubicato in Mesagne alla Via A. Montagna (Zona P.I.P.), identificato in catasto al foglio 32, p.lla 262;

Si dà atto che il legale rappresentante dell'azienda è il Sig. DE NITTO Antonio nato a Brindisi il 12/02/1968, e residente in Mesagne alla Via Tarvisio, 8.

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaiproduttive@comune.mesagne.br.it
Pec: suap@pec.comune.mesagne.br.it



La presente Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata, con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, alle condizioni, alle modalità e con le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nell'Estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 10 del 22.01.2016, che diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

Al fine del rinnovo il gestore, almeno sei mesi prima della scadenza dovrà inviare al SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata, di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

DISPONE

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della Società "CAD S.r.L." con sede legale in Via N. Bixio, n. c. 54/56 – 72023 Mesagne e sede operativa in Via A. Montagna – 72003 Mesagne (Zona P.I.P.). Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 269 comma 6 e 9 del D. Lgs. 152/06 e s. m. i., sono demandati ad ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi; le risultanze dovranno essere trasmesse a questo servizio.
- Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A. U. A., di quelle riportate nell'estratto del provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 10 del 22/01/2016, rilasciato dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, oltre l'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio;
- Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
 - Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008),
 - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
 - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).

Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.



Copia del presente provvedimento viene notificato a:

- 1) DE NITTO Antonio nato a Brindisi il 12/02/1968, e residente in Via Tarvisio, 8 – 72023 Mesagne, in qualità di Legale Rappresentate della Società “C.A.D. S.r.L.”, con sede legale in Via N. Bixio, n. c. 54/56 – 72023 Mesagne e sede operativa in Via A. Montagna – 72003 Mesagne (Zona P.I.P.);
- 2) Al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;
- 3) Al Comandante della Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza;
- 4) Al DAP di Brindisi dell’A.R.P.A. PUGLIA Dipartimento Provinciale di Brindisi, via Galanti n. 16, 72100 Brindisi per i controlli di competenza;
- 5) Al Responsabile del Servizio Ambiente Ing. Cosimo D’Adorante del Comune di Mesagne (BR).

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li, _____ - 2 FEB 2016

IL RESPONSABILE DEL SUAP
(Dott.ssa Lucia BALDASARRE)



Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaiproduttive@comune.mesagne.br.it
Pec: suap@pec.comune.mesagne.br.it



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 10 DEL 22-01-2016

Oggetto: Ditta C.A.D. S.r.l. - Mesagne (BR) - Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n° 59 del 13.03.2013 per l'iscrizione nel registro provinciale delle attività di recupero rifiuti ex art. 216 D.Lvo 152/06.

12/16





IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista/e/i/o

- L'istanza di A.U.A. dell'11.06.2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Mesagne con nota prot. n. 12806 del 16.06.2015 ed acquisita agli atti di questa Provincia con prot. A.G. n. 33599 del 26.06.2015, con la quale il Sig. Antonio DE NITTO, in qualità di legale rappresentante della Soc. C.A.D. S.r.l., con sede legale in Mesagne (BR) alla via Nino Bixio civici 54/56 e sede operativa alla via Antonio Montagna nella zona P.I.P. di Mesagne, ha chiesto l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 05.02.98 nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni riportate dal D.M. 186 del 05.04.2006;
- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che individua, all'art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.Lvo n° 205 del 3.12.2010 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- l'articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n° 152/2006, che ha stabilito le competenze delle Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.M. 17.12.2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lvo 152/06 e ne stabilisce le norme tecniche di recupero;
- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;
- la legge 241/90 recante principi e disposizioni in materia di procedimenti amministrativi;
- il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013 riportante il regolamento sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese;
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali da ultimo aggiornato ed adeguato con Deliberazione della Giunta Regionale del 19 Maggio 2015, N. 1023 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 16.06.2015;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con D.C.P. n. 4/2 del 09.04.2015 e successiva deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, n. 2 del 10.09.2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1), comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56.





- il Reg. Reg. n. 26 del 9.12.13 e s.m.i. sulla “disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
- il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, espresso, a seguito di procedura di VIA, con provvedimento dirigenziale n° 74 del 07.11.2013;

Vista/o/e/i:

- la documentazione trasmessa con l’istanza di A.U.A., nel rispetto di quanto richiesto al punto 1 del provvedimento di V.I.A. composta da:
 1. relazione di ripristino ambientale dell’area alla dismissione dell’impianto;
 2. relazione attestante la conformità del progetto realizzato al progetto approvato in sede di valutazione V.I.A.;
 3. certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate in conformità del progetto di cui al punto precedente.

Rilevato che l’impianto:

- è ubicato nel territorio di Mesagne, in Via A. Montana Zona PIP del Comune di Mesagne n° 30, distinto in catasto al foglio 32 particella 262, ed è così composto:
 - area complessiva del lotto circa 4002 mq;
 - area per la messa in riserva dei rifiuti e lavorazione, interamente pavimentata in cemento del tipo industriale di circa mq 2460 compreso due bacini dotati di cordolo perimetrale, sistema di drenaggio ed accumulo dei colaticci e copertura in lamiera per lo stoccaggio dei fanghi;
 - area destinata allo stoccaggio del materiale recuperato pavimentata in terreno battuto (tout venant), di superficie pari a circa 890 mq;
 - un’area destinata a verde con servizi ed uffici;
 - recinzione perimetrale alta circa 2,7 ml;
 - un accumulo di circa 149 mc delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale pavimentato in cemento composto da due vasche rispettivamente da 80 e 69 mc, con relative canaline di raccolta e convogliamento delle predette acque, come risulta a pag. 27 della relazione tecnica;
 - frantumatore ad urto di potenzialità pari a circa 200 tonnellate/ora, dotato di separatore magnetico, vagliatura e nastri trasportatori, tipo ATLAS COPCO POWERCRUSCER PC 1060 o corrispettivo di altra marca;
 - martello demolitore e pala meccanica gommata;
 - sistema di nebulizzazione di acqua per l’abbattimento delle polveri posto sul frantumante e sistema d’irrigazione perimetrale per la bagnatura dei cumuli di materiale polverulento, alimentato sia con acqua meteorica accumulata che con adduzione dal pozzo artesiano;

Rilevato che, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata, allo stato attuale non si rilevano motivi ostativi all’accoglimento, con prescrizioni, della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 216 del D.Lvo 152/06 inoltrata dalla C.A.D. s.r.l.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31.10.12 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;





Ritenuto di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

AUTORIZZA

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art 216 del D.Lvo n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti della società CAD s.r.l nello stabilimento di proprietà, ubicato in Mesagne - Zona Industriale, alla via Antonio Montagna - identificato in catasto al foglio 32, particella 262;

Si dà atto che il legale rappresentante dell'azienda è il Sig. Antonio DE NITTO prima identificato;

Il presente provvedimento di autorizzazione ha validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del titolo abilitativo di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del Comune di Mesagne. Il rinnovo di tale autorizzazione deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, con le modalità indicate all'art. 4, D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. con il presente provvedimento si autorizza l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che esercitano recupero di rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nella 1^a classe di attività ai sensi del D.M. 350/1998 per un quantitativo non superiore a 200.000 (duecentomila) tonnellate annue e considerando 300 giorni lavorativi pari a circa 666 (seicentosessantasei) tonnellate al giorno nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal D.M. 186/06 per ciascuna tipologia di rifiuto da trattare;
2. il gestore dovrà corrispondere, entro il 30 aprile di ciascun anno, un diritto di iscrizione, pari a euro 774,60, da versare sul c.c.p. 12882726 intestato a *Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria*, con la seguente causale: *Servizio Ambiente, diritto annuale di iscrizione recupero rifiuti ex art. 216, D.Lgs. n. 152/06;*
3. il gestore dovrà comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti recuperati e di quelli prodotti nell'anno solare precedente compreso le eventuali acque meteoriche eccedenti il riutilizzo e conferite ad impianti terzi;
4. il rifiuto da recuperare deve essere stoccato nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5, punto 5 e punto 8, al D.M.A 186/06 e secondo le procedure stabilite dal D.M. 05.02.98;
5. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, deposito materiale recuperato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
6. la capacità di messa in riserva dell'impianto è pari a circa 1900 tonnellate corrispondenti a circa 1100 metri cubi e non dovranno essere stoccate quantitativi di materiale recuperato superiori a circa 750 mc corrispondenti a circa 1300 tonnellate;
7. le tipologie di rifiuti da recuperare sono le seguenti con i relativi codici CER aggiornati al Regolamento europeo n° 1357/14/UE e alla Decisione della Commissione UE n° 955/2014 /UE del 18.12.2014:

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati in cemento armato e non ecc.; attività di recupero [R13] [R5] - codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904. - Quantitativo massimo 67.000 tonnellate annue;
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate; attività di recupero [R5][R13] - codici CER 010399, 010408; 010410; 010413. - Quantitativo massimo 5.000 tonnellate annue;
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo: attività di recupero [R5] [R13] - codici CER 170302 - Quantitativo massimo 30.000 tonnellate annue;
7.11	pietrisco tolto d'opera attività di recupero [R13][R5] - codici CER 170508 -





	Quantitativo massimo 12.000 tonnellate annue;
7.31_bis	terre e rocce da scavo - attività di recupero [R5][R13] - codici CER 170504 - Quantitativo massimo 45.000 tonnellate annue;
12.2	Fanghi di dragaggio - attività di recupero [R13] - codici CER 170506 - Quantitativo massimo 38.000 tonnellate annue;
12.7	Fanghi costituiti da inerti - attività di recupero [R13] - 010102, 010499, 010410, 010412

8. Per i fanghi di dragaggio e per i fanghi costituiti da inerti di cui alle suddette tipologie 12.2 e 12.7, sono consentite solo operazioni [R13] non essendo stata fornita alcuna evidenza sulla dotazione di idonee attrezzature e/o apparecchiature e modalità di recupero da effettuare sui fanghi, atteso che in merito alla richiesta del proponente di poter effettuare le operazioni [R5] sui fanghi mediante l'utilizzo di un tritovaglio, il sistema è stato valutato non idoneo allo scopo;
9. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;
10. nei casi previsti dalla normativa di cui al D.M. 05.02.98 la società anzidetta dovrà effettuare il test di cessione secondo le modalità e i criteri introdotti dal D.M. 186/06 facendone tenere i risultati analitici a quest'Amministrazione;
11. per ogni tipologia di rifiuto, tutte le operazioni di recupero dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 186 del 0504.2006;
12. dovranno essere rispettati i limiti di emissione acustica stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Il rilevamento dei livelli d'inquinamento acustico, nei pressi dell'impianto, dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato in acustica con cadenze semestrali e con l'impianto in esercizio a regime di potenza;
13. in caso di superamento dei limiti d'inquinamento acustico la Soc. dovrà farsi carico del piano di adeguamento previsto dalla normativa di settore;
14. deve essere rispettato un valore limite di emissione per le polveri totali pari a 5 mg/Nm³ da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
15. le analisi delle polveri totali diffuse dovranno essere eseguite in autocontrollo e con cadenza annuale affidandone la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata, le rilevazioni delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento, l'altezza a cui è stato posizionato lo strumento. Le copie dei rapporti di prova saranno trasmessi al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP di Brindisi;
16. il gestore dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi e all'ARPA di Brindisi;
17. il gestore dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero. Al fine di permettere alle autorità di vigilanza e di controllo la verifica del rispetto di tale prescrizione la ditta dovrà predisporre la registrazione cartacea o informatica della data e degli di sospensione delle attività;
18. il gestore dovrà provvedere:
 - alla umidificazione dei cumuli del materiale e dei rifiuti pulverulenti tramite idonei impianti di abbattimento a nebulizzazione che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;





- al trasporto dei materiali in entrata e in uscita dall'impianto con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura;
 - utilizzare per i mezzi in ingresso e in uscita accorgimenti finalizzati a contenere le emissioni diffuse durante le operazioni di carico e di scarico contenendo, in modo possibilmente automatico, l'altezza di caduta;
 - coprire i cumuli di rifiuti e di materiale recuperato con idonei teli mobili;
 - alla pulizia dei pneumatici degli automezzi in uscita dall'impianto in modo tale da eliminare l'effetto "imbiancatura stradale" a causa delle polveri depositate e innalzate che possono causare il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
 - alla realizzazione di una barriera verde posta perimetralmente all'impianto, mediante la piantumazione di alberi a alto e medio fusto lungo tutto il perimetro dell'impianto. Tale barriera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante, al fine di contenere l'emissioni di polveri e l'inquinamento acustico;
19. le griglie di raccolta delle acque meteoriche e le vasche devono essere periodicamente ispezionate e i sedimenti accumulati devono essere asportati;
 20. le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, nonché dell'area destinata a deposito temporaneo della materia prima seconda recuperata, se efferenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), dovranno essere conferite presso impianti autorizzati. Qualora si preveda di effettuare anche lo scarico delle acque di dilavamento sul suolo, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 26/2013 e del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia;
 21. ogni modifica al ciclo di lavorazione, ai materiali utilizzati e agli impianti, ed in generale ogni attività che comporti significativi impatti sulle matrici ambientali, dovrà essere comunicata a questo Servizio, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano modifiche dell'assetto societario, della destinazione d'uso dei luoghi, della titolarità dell'impianto produttivo, del nominativo del gestore dello stabilimento e del direttore tecnico;
 22. i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 23. tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento devono essere trasmesse agli Enti tramite posta elettronica certificata.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

L'Autorità Competente può imporre il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione prima della scadenza stabilita se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. A seguito delle risultanze dei controlli che saranno effettuati, potranno essere adottate ulteriori prescrizioni e condizioni.

I controlli analitici necessari alla verifica del rispetto della presente autorizzazione, secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 269 c. 6 e 9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono demandati ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi;

La mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente





atto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o di revoca di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del codice Civile.

Il presente provvedimento assumerà efficacia solo a seguito dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b. del DPR n.59 del 13/03/2013 da parte del SUAP del Comune di Mesagne che comunque dovrà essere rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lvo n. 196/2003.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesagne – info@pec.comune.mesagne.br.it - responsabile dell'adozione del provvedimento finale di competenza e della relativa trasmissione ai soggetti interessati, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Il provvedimento adottato dal Comune di Mesagne dovrà essere trasmesso:

- alla società CAD s.r.l. con sede Legale in via Nino Bixio n. 54/56 – Mesagne;
- alla Provincia di Brindisi - provincia@pec.provincia.brindisi.it - anche ai fini dell'inoltro al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza;
- al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia per i controlli di competenza.

I dati riportati nel presente provvedimento saranno comunicati in via telematica al catasto dei rifiuti gestito dall' ISPRA, con le modalità comunicate dallo stesso Istituto con nota del 02.04.2013.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 22.01.2016

f.to Il Responsabile del Procedimento
p.i Cosimo Grassi

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 22.01.2016

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani



